

Atto costitutivo dell'Associazione Pro-Loce della
Frazione Montone del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantatrè, il giorno tre (3)
del mese di maggio.

In Comune di Mosciano Sant'Angelo, alla Frazione Mon-
tone, nell'abitazione del Signor Dòménico Ranalli,
alla Pinzza De Bartolomeis n.11.


Dinanzi a me Dott.Proc. Andrea Costantini, Notaio
in Teramo, iscritto al Collegio dei Distretti Nota-
rili Riuniti di Teramo e Pescara.

Senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
fattavi dai comparenti, d'accordo tra loro e con il
mio consenso.

Sono presenti i Signori:

- Rev. Don Nicola Di Matteo, nato a Mosciano Sant'An-
gelo il 7 luglio 1910 e con domicilio civile e fisca-
le a Teramo, Piazza S.Agostino n.12, parroco della
cattedrale;
- Dott. Giuseppe Ranalli, nato a Teramo il 7 gennaio
1936 e con domicilio civile e fiscale a Mosciano San-
t'Angelo, Frazione Montone, Piazza De Bartolomeis
n.11, impiegato;

23 maggio 1983
 Registrato a Teramo il
 L. N. 1144/83
 Notaio Andrea Costantini



sio n.6, commerciante;

- Pasqualino Pirozzi, nato a Mosciano Sant'Angelo il 20 aprile 1949 e con domicilio civile e fiscale a Mosciano Sant'Angelo, Frazione Montone, Colle S. Maria n.17, tipografo;

- Raffaele Rapini, nato a Mosciano Sant'Angelo il 15 giugno 1943 e con domicilio civile e fiscale a Mosciano Sant'Angelo, Frazione Montone, Via Fonte Alessio n.47, artigiano;

- Vincenzo Core, nato a Mosciano Sant'Angelo il 21 dicembre 1920 e con domicilio civile e fiscale a Mosciano Sant'Angelo, Frazione Montone, contrada Colle Pizzuto n.1, coltivatore diretto;

- Alfonso Core, nato a Mosciano Sant'Angelo il 26 agosto 1925 e con domicilio civile e fiscale a Mosciano Sant'Angelo, Frazione Montone, contrada Fonte Galliano, coltivatore diretto.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

E' costituita una Associazione Pro-Loce della Frazione Montone del Comune di Mosciano Sant'Angelo denominata "Pro-Loce di Montone", con sede in Mosciano Sant'Angelo, Frazione Montone, attualmente alla Piazza



del Castello, avente lo scopo di promuovere iniziative atte ad intensificare il turismo della frazione Montone del Comune di Mosciano Sant'Angelo e di valorizzare le risorse folcloristiche della zona nei suoi usi, costumi e tradizioni, e di intensificare le varie attività sportive ed attività che in genere si collegano ad interessi regionali e sottoposte alla vigilanza del Ministero del Turismo.

Art. 2.

La vita dell'Associazione, l'organizzazione ed il funzionamento saranno regolati dallo Statuto Sociale che, da me Notaio letto ai comparenti e dagli stessi approvato e sottoscritto, al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Tutte le spese del presente atto, sue dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'Associazione.

I comparenti delegano il Rev. Don Nicola Di Matteo, il Signor Sabatino Giannaria e il Signor Alfonso Corea a firmare i fogli intermedi del presente atto e dell'allegato Statuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me data ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato.

to dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte di mia mano su pagine otto e righe tre della presente nona.

F/to: Di Matteo Nicola

F/to: Giuseppe Ranalli

F/to: Paccapaniccia Arnaldo

F/to: Fioretti Dino

F/to: Giannaria Sabatino

F/to: Pasquale Iannetti

F/to: Gabrielli Renato

F/to: Ferruccio Castagnoli

F/to: Berardo Nepa

F/to: Orazio Quatraccioni

F/to: Sergio Di Remigio

F/to: Fortuna Renato

F/to: Antonio Di Remigio

F/to: Di Giovanni Mariano

F/to: Di Paolo Alfredo

F/to: Giovanni Di Giandomenico

F/to: Di Paolo Antonio

F/to: Folcio Pio

F/to: De Ascentiis Roberto

F/to: D'Angelo Giovanni

F/to: Di Bernardino Gabriele



F/to: Di Paolo Aurelio


F/to: Pirozzi Pasqualino

F/to: Rapini Raffaele

F/to: Core Vincenzo

F/to: Core Alfonso

F/to: Andrea Costantini Notaio



Allegato A al n. 7283 st. raccolto

S T A T U T O

dell'Associazione Pro-Loce della Frazione Montone
del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Costituzioni - Sede Dureta - Scopo.

Art. 1.

Nella frazione Montone del Comune di Mosciano Sant'Angelo è costituita una associazione denominata "Pro-Loce di Montone" con sede in Mosciano Sant'Angelo, alla Frazione Montone.

Art. 2.

La "Pro-Loce di Montone" svolge la sua opera nel territorio della frazione di Montone del Comune di Mosciano Sant'Angelo per una durata illimitata.

Art. 3.

La Pro-Loce di Montone ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d'Abruzzo.

In particolare la Pro-Loce si propone di:

a) riunire attorno a se tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima (art. 5 II L.R. 21

5.75, n.47)

b) tutelare, con opportune iniziative, che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;

c) svolgere una faticosa opera di convinzione per rendere turisticamente accogliente il centro attraverso il risanamento igienico sanitario del tessuto urbano nella sua globalità; l'abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente; una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed efficiente servizio di trasporti pubblici; l'allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando alla Regione le eventuali deficienze al riguardo;

d) promuovere l'istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti; l'ufficio per informazioni turistiche; telefono pubblico; segnalando alla Regione le eventuali carenze;

e) coadiuvare gli Enti pubblici del Turismo a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;

f) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro-Loco facenti parte dello stesso comprensorio;

g) organizzare e promuovere la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per ferie);

h) sollecitare la costruzione ed il miglioramento della attrezzatura ricettiva tradizionale (alberghi, pensioni, locande).

S o c i.

Art. 4.

L'iscrizione alla associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.

Tale domanda vale come accettazione del presente statuto o dei regolamenti sociali.

Sull'ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.



All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

Art. 5.

Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammesse come Soci annuali sostenitori.

La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.

Art. 6.

I Soci possono essere: Ordinari, Sostenitori, Onorari e Vitalizi.

Sono Soci Ordinari: tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali;

Sono Soci Sostenitori: tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale non inferiore a tre volte quella dei Soci ordinari;

Sono Soci Onorari: tutti quelli che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'opera prestata nell'interesse dell'associazione;

Sono Soci Vitalizi: tutti coloro che fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione ne accettano lo statuto ed i regolamenti e versino almeno la somma di f. 500.000 (lire cinquecentomila) "una tantum".

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Vitalizi che abbiano superato la minore età e non risultino inadempienti agli obblighi sociali (art.5 II L.R. 21.5.75, n.47).

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno decorso;
- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorchè il socio abbia mancato all'onore ed ai doveri sociali;
- c) per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta. (La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con la quale si concede il termine di giorni 15 (quindici) per eliminare l'inadempienza).

Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

Organi dell'Associazione.

Art. 8.

Organi della Pro-Loce di Montone sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il collegio dei probiviri.

Assemblea dei Soci.

Art. 9.

L'assemblea è costituita da tutti i soci maggiori degli anni 18 (diciotto), ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

Art. 10.

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del consiglio direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera con avviso di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da speditarsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

Art. 11.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti del consiglio direttivo; i revisori dei conti ed i probiviri; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea viene convocata almeno due volte l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 12.



L'assemblea delibera sullo scioglimento anticipato dell'associazione o sulle modifiche dello statuto sociale.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

Costituzione e Deliberazione delle Assemblee.

Art. 13.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiori a 15 (quindici) unità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 14.

Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Art. 15.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario.

Le funzioni di segretario verbalizzante debbono es-

sare obbligatoriamente svolte dal notaio per la costituzione o scioglimento dell'associazione e per la modifica dello statuto.

Art. 16.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 17.

Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, della quale deve farsi menzionare nel processo verbale.


Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio direttivo, il collegio dei revisori e dei probiviri non possono rappresentare altro socio.

Il Consiglio Direttivo.

Art. 18.

Il consiglio direttivo è composto da sette (7) membri, eletti dall'assemblea con voto limitato ai 2/3 (due terzi) dei membri del consiglio con votazione segreta.



Per differenza i restanti membri del consiglio, tranne il sindaco, saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto il più anziano di età.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il vice-presidente (uno o due) a scrutinio segreto.

Il sindaco pro-tempore del comune o un suo delegato è membro di diritto del consiglio direttivo ed ha voto deliberativo.

Art. 19.

Il consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, ed orienta, in armonia con esso, l'attività dell'associazione.

Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare:

- predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'e-

estensione dell'attività dell'associazione nei limiti
del presente statuto e delle deliberazioni dell'as-
semblea dei soci, con particolare riferimento ai
problemi di interesse locale ed in armonia con quel-
li delle comunità vicine;

- delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico,
il trattamento economico e di quiescenza nonché sul
licenziamento del personale dipendente dalla Pro-Loco;

- formula le proposte operative da sottoporre all'c-
same dell'assemblea dei soci;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.
Convocazione, Costituzione e Deliberazioni del Con-
siglio Direttivo.

Art. 20.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente o
dal vice-presidente tutte le volte che lo riterrà
opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre)
dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera con avvi-
so di ricevimento, contenente l'ordine del giorno,
la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedir-
si non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza,
ed in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma,
in modo che i consiglieri ed i revisori ne siano in-



formati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione del direttivo può essere
fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione
che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella
fissata per la prima.

Art. 21.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito in
prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei suoi componenti ed in seconda convocazione di
almeno i due quinti dei suoi membri.

Art. 22.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei presenti; a parità di voti prevale il voto
del Presidente.

Decadenza del Consigliere.

Art. 23.

Il consigliere che non intervenga durante un esercizio
sociale a 3 (tre) adunanze consecutive del consiglio,
senza giustificato motivo, deve essere dichiarato
decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio
stesso.

L'assemblea provvede alla sostituzione nella prima
riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

Il Presidente.

Art. 24.

*Conferma
Consiglio
Conferma*

[Handwritten signature and stamp]

Il Presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da Banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del consiglio direttivo. Può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nella assenza od impedimento del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al vice-presidente (nel caso di due vice presidenti si tiene conto delle indicazioni del consiglio direttivo).

Il Presidente per esigenze di servizio può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del consiglio direttivo.

Il Segretario.

Art. 25.

Il segretario viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il consiglio direttivo, anche fra i soci. Se non è membro del consiglio direttivo non ha diritto al voto. Può essergli conferita dal consiglio stesso una indennità annuale.

Art. 26.



Cons. Amministrativo
Francesco Feltri
Maurizio Vinti


Il segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto e dai regolamenti. Redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda l'entrata e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati. Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

Amministrazione.

Art. 27.

Le quote annuali dei soci, i contributi della Regione o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro-Loce, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 3 (tre) in base ai bilanci preventivi annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti Bancari o postali, scelti dal Consiglio direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'associazione.



Questa associazione provvederà a disciplinare, secondo unitarie direttive regionali, il servizio di cassa. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 28.

L'esercizio finanziario dell'associazione Pro-Loco inizia con il 1° (primo) gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziati nel bilancio preventivo.

Il bilancio farà riferimento alla classificazione della materia operata con legge 1.3.1964, n.62.

Per le spese impreviste deve essere stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio direttivo che non deve superare il 5% (cinque per cento) dell'intera disponibilità finanziaria dell'associazione; delle utilizzazioni del fondo deve essere informata l'Assemblea nella successiva riunione.

Il bilancio preventivo con il piano delle attività programmate, da compilarsi entro il mese di novembre, deve essere inviato per conoscenza alla Regione Abruzzo, Il Dipartimento, Settore Turismo, sito in Pescara, entro un mese dalla sua approvazione per il tramite dell'E.P.T. competente per territorio.

Art. 29.

M. B. B. B. B. B.
Pro-Loco di Montone

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del consiglio direttivo ed a quella dei visori dei conti, deve essere depositato presso la Segreteria della Pro-Loce a disposizione dei soci venti diritto al voto non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea nella quale i soci sono chiamati a deliberare sul bilancio stesso.


Entro un mese dalla approvazione del bilancio consuntivo lo stesso deve essere trasmesso per conoscenza alla Regione per il tramite dell'E.P.T. competente per territorio.

Art. 30.

Gli organi regionali limitatamente ai contributi assegnati alla Pro-Loce di Montone iscritta all'albo regionale, possono predisporre specifici controlli sulla effettiva destinazione dei fondi erogati dalla Regione e dagli Enti da questa vigilati per incentivare particolari iniziative o volti a realizzare attività in collaborazione fra più Pro-Loce facenti parte di uno stesso comprensorio turistico.

Art. 31.

Gli organi regionali possono in qualunque momento



disporre indagini per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale delle Pro-Loco o per accertare l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti di istituto e ciò al fine di deliberarne la cancellazione dall'albo regionale.

Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 32.


Il collegio dei revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri effettivi, di cui un Presidente eletto dall'assemblea e di due supplenti nominati dall'assemblea tra i soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di revisore dei conti è gratuita.

Il collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

Il collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'inesistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi



precedenti.

Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro.

I revisori possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

Collegio dei Probiviri.

Art. 33.


Al sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Per ogni singola controversia si procederà, con la partecipazione del collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto delle controversie, ¹ in termine per la pronuncia del lode da parte del collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Art. 34.

*Per il collegio dei probiviri
con il proprio*

U



Il collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea fra persone preferibilmente estranee alla associazione.

Il Presidente viene eletto dai 3 (tre) membri suddetti nella prima riunione.

I 3 (tre) probiviri durano in carica due anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi inanzi indicati, confermati nell'incarico.

Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione; regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Scioglimento.

Art. 35.

L'assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi di cui all'art.12 delibera lo scioglimento della Pro-Loce destinando i beni dell'associazione al comune competente per territorio.

Disposizioni finali.

Art. 36.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di



associazioni non riconosciute contenute nel codice civile.

1 Si annulla quella, e si sostituisce con l'attività:

2 Si appioggia: "eletti":

3 Si annulla: "(uno o due)":

4 Si annulla il numero quattordici (14) parole interlineate da "(nel" e "Diretti-vo)":

5 Si annulla: "l'inesistenza", e si sostituisce con: "l'esistenza"

6 Si annulla: "in", e si sostituisce con: "il"

Sono numeri da (1/ portelle et

ti e approvate.

Illegittimo fuffi Paroli - Francesco Casale
Pietro Bruno Giovanni Felice - Pasquale Lou
Giovanni Antonio - Leonardi - Castagnoli - Barolo e
Dino Luterio - Sergio Le Renzio Fortini -
Antonio Di Benigno - Infirmi -
Gianni Di Giacomo - Di Paolo Antonio
John De Armentis Proletto
D'Angelo Giovanni - Di Bernardino Galvina
Il fudo kulis wrood wagnation -
Coutinny - Cas -



f. C.

